

Onorevole Presidente,

Onorevoli Senatori,

della VII Commissione Permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) – Senato della Repubblica

in qualità di CONCLEP (Coordinatrice Nazionale di tutti i Corsi di Laurea in Scienze dell'Educazione e Formazione Classe.L19) e di Pedagogia LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi), Classe LM-85 (Scienze Pedagogiche), Classe LM-57 (Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua), Classe LM-93 (Teorie e metodologie dell'e-learning e della *media education*) (o equivalenti)) delegata in questo ruolo dal Coordinamento Nazionale dei Direttori di Dipartimento di Scienze dell'educazione

Vi ringrazio

per questa audizione a dimostrazione di una grande attenzione da parte VOSTRA per le problematiche legate alla formazione, ai profili e agli ambiti occupazionali di oltre 1500000 figure di educatori e pedagogisti.

La legge 205/2017 conosciuta come legge di bilancio in cui, dal comma 594 al 601 sono state riconosciute giuridicamente le figure dell'educatore socio-pedagogico laureato nella classe L-19,

e del Pedagogista laureato nelle classi Magistrali, per necessità di sintesi e di urgenza ha dovuto omettere alcuni passaggi importanti relativi al profilo e agli ambiti occupazionali di tali figure. Passaggi che erano presenti nella proposta di legge Iori a.c.2656 e a.s.2443 che oggi necessitano di essere riconsiderati in quanto la loro omissione sta creando confusione e problemi di natura lavorativa.

Il decreto 65 della legge 107/2015 riguardante il sistema 0-6 anni, che perdeva come Educatori i laureati nella classe L-19 ha lasciato in sospeso alcuni aspetti che necessitano anche loro di essere chiariti.

PROBLEMI SUPERATI

1- il PRIMO PROBLEMA CHIARITO DA MIUR relativamente alla legge 205/17 riguarda il superamento della confusione occupazionale tra le due figure professionali di educatori professionali laureati rispettivamente nella facoltà di Scienze della



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA FORMAZIONE,
PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE

Formazione e nella Facoltà di Medicina,

Infatti Il *Tavolo tecnico per la definizione del percorso formativo degli “educatori” di cui alla nota M.I.U.R. prot. n. 8116 del 12 marzo 2018* riunitosi in data 20 marzo, 2 maggio e 12 giugno 2018 presso il Ministero dell’università e della presso la stanza n. 22, piano sesto, alla presenza di: Prof. Lucio D’ALESSANDRO, in rappresentanza della C.R.U.I., Dott. Nicola TITTA e Dott. ssa Maria Rita VENTURINI in rappresentanza dell’ associazione A.N.E.P., Prof. Mario AMORE in rappresentanza del C.U.N., Dott.ssa Cristina RINALDI, in sostituzione della Dott.ssa Ugenti, in rappresentanza del Ministero della Salute, la Prof.ssa Silvana Calaprice in rappresentanza della S.I.Ped., nonché il Dott. Daniele Parmeggiani, in qualità di mero uditore, in rappresentanza dell’A.P.P. (Associazione Professioni pedagogiche) e per il M.I.U.R. la dott.ssa Vanda Lanzafame e il Dott. Marco Coccimiglio, ha discusso dell’opportunità di un’eventuale unificazione dei due percorsi formativi già precedentemente previsti, il percorso di laurea sanitaria L/SNT2, abilitante per il profilo dell’area sanitaria di “educatore professionale” e il percorso di laurea della classe L-19 in Scienze dell’educazione e della formazione ha preso atto ed evidenziato che la novella legislativa distingue espressamente la qualifica, il percorso formativo e l’ambito di intervento dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo, rispetto a quello dell’educatore professionale socio-sanitario dovuta ad una realtà occupazionale ben delineata e chiaramente rispondente a competenze specificamente diverse.

2- IL SECONDO PROBLEMA CHIARITO SEMPRE DAL MIUR relativamente al decreto 65/2017 riguardava la retroattività della legge. Problema che con la lettera dell’8-agosto 2018 al fine di gestire il passaggio dal vecchio regime al decreto 65, modifica art. 14 comma 3 dicendo che la nuova disciplina si applica a partire dall’anno 2019-20 con ciò facendo salvi gli accessi avvenuti in precedenza. Che continuano ad avere validità i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo.

PROBLEMI URGENTI

1-La necessità di riconoscere al comma 594 della legge 205/17 all’art.1 gli ambiti di lavoro degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti anche “nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute;

Queste la ragioni

a- Nella proposta di legge Iori questo aspetto era contemplato in quanto rispondente ad una situazione lavorativa ampiamente presente nei territori. Infatti i



corsi di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione rispondendo alle ricadute professionali che il Miur prevedeva e prevede per tale specifica classe di laurea, contemplava e contempla la possibilità di lavorare nei settori socio-sanitari sempre limitatamente agli aspetti socio educativi. Questo ha fatto sì che negli ultimi 20 anni molti laureati in tali classi di concorso siano stati assunti in tali contesti ed abbiano dimostrato capacità professionali ovunque apprezzate.

Se tale punto non venisse inserito molti di questi educatori rischiano il licenziamento

b-Le ragioni di tali riconoscimento sono dovute anche al fatto che il numero dei laureati nella Facoltà di Medicina è esiguo e se non si dovesse correggere tale situazione molti centri socio-sanitari a loro volta rischiano di restare senza personale

c- La sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) N. 05337/2015REG.PROV.COLL. N. 03602/2015 REG.RIC ha dato ragione all'Associazione Senza Limiti ONLUS, sul ricorso numero di registro generale 3602 del 2015, contro l'Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale, che li aveva esclusi dal bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. n. 6 del 14.01.2015 con il quale era indetta gara per l'affidamento dei servizi educativi, socio assistenziali, psicologici e di supervisione presso i Centri Diurni Disabili (in prosieguo di trattazione C.D.D.);

Tale sentenza ha affermato

-non vi è alcuna usurpazione da parte dei soggetti con formazione universitaria (diploma di laurea in scienza dell'educazione) dei compiti terapeutici dell'educatore professionale, quali identificati dal d.m. n. 520 del 1998, stante – come in precedenza posto in rilievo - i diversi ruoli ed impegno per il servizio integrato di assistenza durante la permanenza diurna dei disabili nel C.D.D.;

- l'inclusione, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328 del 2000, nell'ambito del progetto individuale di valutazioni diagnostico/funzionali, nonché di prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, non esautora dallo svolgimento dei restanti compiti di assistenza integrata i soggetti non appartenenti alle professioni sanitarie;

-- il bando di gara non esclude che per i soggetti in condizione di più grave disabilità sia previsto un più intenso e assiduo intervento dell'operatore sanitario ex d.m. n. 320 del 1998;

- il disciplinare di gara, nella sua formulazione, non esclude affatto che nell'organico degli aspiranti all'affidamento dei servizi educativi, socio assistenziali, psicologici ed altro presso i C.D.D. debbano essere presenti educatori professionali con diploma triennale, la cui dotazione numerica, sotto il profilo dell'adeguatezza, va valutata in sede di esame nel merito delle offerte; ciò fa recedere ogni ulteriore doglianza fondata sulla violazione dei L.E.A., sulla non appropriatezza delle



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA FORMAZIONE,
PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE

prestazioni nei confronti dei disabili gravi, sulla violazione dei diritti delle persone disabili quali garantiti dalla convenzione O.N.U.

ALTRI PROBLEMI che necessitano di attenzione

1-Relativamente al profilo del Pedagogista

c) al comma 595, bisognerebbe precisare che

“Chi è in possesso del titolo di Pedagogista o equipollente può svolgere anche attività di educatore socio-pedagogico”

e) al comma 599 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di coordinamento degli educatori per un periodo minimo di tre anni, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività"».

Fiduciosa ringrazio per l'ascolto

Coordinatrice CONCLEP

Prof.ssa Silvana Calaprice

Prof.ssa Ordinario di Pedagogia Generale e sociale

Università degli studi di Bari